



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Ancona, 26/11/2018  
Prot. n. 2018/9604/DRM

## ERRATA CORRIGE

**Avviso ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 nonché delle Linee Guida Anac n. 1 e n. 4 per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex artt. 157, comma 2 e 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di indagini e rilievi preliminari, di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva da restituire in modalità BIM, compresa relazione geotecnica, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di adeguamento sismico della Caserma "Podgora" sede del Comando della Tenenza della Guardia di Finanza – Comune di Porto Recanati (MC) – Immobile scheda n. MCB0188.**

Con riferimento all'avviso in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 21/11/2018, a seguito di un errore materiale nella compilazione del precedente documento e del recente chiarimento fornito dall'ANAC pubblicato il 19/11/2018, inerente il bando tipo n. 3 "*Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*", il paragrafo 7 punto 4) del medesimo avviso, relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, deve intendersi sostituito come segue:

- 4) di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come di seguito individuati:
- a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, per un importo di almeno € 100.000;
  - b) avvenuto espletamento negli **ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle indicazioni contenute nelle vigenti tariffe



## AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Marche

professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria come da tabella sottostante:

<i>Categoria e ID delle opere</i>	<i>Corrispondenza l. 143/49</i>	<i>Valore delle opere</i>	<i>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</i>
<i>Strutture: S.04</i>	<i>IX/b</i>	<i>€ 750.000,00</i>	<i>€ 750.000,00</i>
<i>Edilizia: E.20</i>	<i>I/c</i>	<i>€ 195.000,00</i>	<i>€ 195.000,00</i>

- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori rientranti in categorie di opere con destinazioni funzionali assimilabili e non necessariamente identiche a quelle oggetto di appalto e con grado di complessità adeguato alle stesse, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria come da tabella sottostante:

<i>Categoria e ID delle opere</i>	<i>Corrispondenza l. 143/49</i>	<i>Valore delle opere</i>	<i>Importo complessivo minimo per i servizi di punta</i>
<i>Strutture: S.04</i>	<i>IX/b</i>	<i>€ 750.000,00</i>	<i>€ 300.000,00</i>
<i>Edilizia: E.20</i>	<i>I/c</i>	<i>€ 195.000,00</i>	<i>€ 78.000,00</i>

### N.B.:

- in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti;
- il requisito dei due servizi di punta di cui alla precedente lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il requisito di cui alla lett. c) non è frazionabile, nel senso che il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere espletato da un unico soggetto.

Pertanto, nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti - per un importo complessivo dei lavori pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.

Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, è consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). (Cfr. comunicato ANAC del 19 novembre 2018).



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui alla precedente lett. c) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente;
- nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo nella successiva procedura negoziata dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, nella successiva procedura negoziata dovrà essere indicato un giovane professionista, facente parte della compagine del raggruppamento, quale progettista, laureato abilitato da meno cinque anni all'esercizio della professione. I requisiti del giovane professionista, in ogni caso, non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Avvalimento: il concorrente potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 trattandosi di immobile non sottoposto alla disciplina di cui al D. Lgs. 42/2004.

p. Il Direttore Regionale  
Giuseppe Tancredi

Il Responsabile dell'Unità  
Servizi Tecnici  
Tiziano PELONARA